

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore quattordici e minuti quarantasei

25 febbraio 2025 ore 14:46

In Roma (RM), nel mio studio.

Avanti a me **Dott. Claudio CIAFFI, Notaio in Roma, con studio in Piazza Albania n. 10**, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente:

- **NESCI Ilenia Rosa**, nata a Vibo Valentia (VV) il giorno 8 novembre 1985, domiciliata per la carica presso la sede legale di cui infra, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'"**ISTITUTO NAZIONALE FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE - ENTE DEL TERZO SETTORE**" ovvero in breve "**I.N.F.A.P. NAZIONALE - ETS**" con sede in Roma (RM), Via Giovanni Giolitti n. 212, Codice Fiscale 97218440580, Partita IVA 10492081004, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) al rep.n. 138601 in data 11 settembre 2024.

Detta comparente, della cui **identità personale** io Notaio sono certo, mi dichiara essere riunita in seconda convocazione, in questo luogo, giorno ed ora, l'Assemblea della nominata associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione modifiche statutarie I.N.F.A.P. NAZIONALE - ETS;

2) Varie ed eventuali.

La comparente mi richiede quindi di redigere in forma pubblica il verbale della predetta assemblea, al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a termini del vigente statuto sociale, la comparente la quale

ACCERTA E CONSTATA

1) che la presente assemblea è stata formalmente convocata a termini del vigente statuto;

2) che sono presenti in assemblea, in proprio o per delega che rimarrà acquisita agli atti sociali: (i) n. 9 (nove) associati aventi diritto di voto su 9 (nove); (ii) n. 5 (cinque) membri su 9 (nove) dell'attuale Consiglio di Amministrazione, essendo i membri non presenti assenti giustificati; il tutto come da foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";

3) che, avendo essa Presidente accertato la regolarità della costituzione nonché l'identità e la legittimazione degli intervenuti, la presente assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno degli intervenuti si oppone dichiarandosi sufficientemente informato.

Reg. a Roma 3

il 04/03/2025

n. 4271

Serie 1T

Pagati € 200

Il Presidente dichiara quindi aperta la

DISCUSSIONE

e, passando alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti le ragioni che rendono opportuno addivenire all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, con particolare attenzione all'introduzione di norme che regolamentino le organizzazioni periferiche dell'associazione medesima, il tutto ai fini di una crescente diffusione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi dell'associazione. Proseguendo, il Presidente pone in particolare l'attenzione sull'opportunità di definire in modo chiaro i compiti, le responsabilità e i poteri delle organizzazioni periferiche, al fine di garantire una gestione efficiente e trasparente, con l'intento di stabilire un sistema di coordinamento tra la sede centrale e le strutture periferiche stesse, il tutto per assicurare una chiara strategia e un altrettanto chiara immagine dell'associazione.

Il Presidente passa quindi alla disamina puntuale degli articoli costituenti il nuovo proposto statuto, del quale da lettura agli intervenuti, illustrando per ciascuno di essi le congruenze con la vigente normativa in materia di Enti del terzo Settore.

Dopo ampia ed esauriente discussione, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente chiede agli stessi di procedere con la votazione di quanto proposto ed illustrato.

Pertanto l'Assemblea della "I.N.F.A.P. NAZIONALE - ETS", con voto unanime di tutti gli aventi diritto di voto espresso per alzata di mano, il tutto secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

1) di approvare nel complesso ed in ogni suo articolo il nuovo testo dello Statuto Sociale, composto di n. 23 (ventitre) articoli;

2) di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio ed opportuno potere per l'esecuzione di quanto testé deliberato.

Il Presidente mi consegna quindi lo statuto nella sua versione aggiornata che, debitamente sottoscritto dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e minuti dieci.

Le spese del presente verbale sono a carico dell'Associazione.

La comparente mi **dispensa** dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me redatto e **letto** unitamente a quanto allegato alla comparente la quale, dichiaratolo conforme alla propria volontà, lo approva e sottoscrive con me Notaio in calce ed a margine del foglio intermedio alle ore quindici e minuti dodici.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e completato a mano, in minima parte, da me Notaio, consta di fogli due per facciate cinque fin qui.

Firmato: NESCI Ilenia Rosa


Claudio CIAFFI Notaio Sigillo

ASSOCIATI

NOME	DELEGATO	FIRMA
MAMONE Maria	NESCI Ilenia Rosa	
LEONETTI Marta	MICHIEZZI Francesco	
QUADRO Antonia	RIDOLFO Daniela	
ADONE Alessandra	DIMIZIO Nicola	
NESCI Ilenia Rosa		
MICHIEZZI Francesco		
RIDOLFO Daniela		
DIMIZIO Nicola		
BORELLI Michela		

ORGANO AMMINISTRATIVO

NOME	DELEGATO	FIRMA
NESCI Ilenia Rosa		
MICHIEZZI Francesco		
RIDOLFO Daniela		
DIMIZIO Nicola		
BORELLI Michela		



PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

NOME	FIRMA
NESCI Ilenia Rosa	

ISTITUTO NAZIONALE FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

NAZIONALE - ENTE DEL TERZO SETTORE

in breve

I.N.F.A.P. NAZIONALE - ETS

Articolo 1

Preambolo - Costituzione

Su iniziativa dei Soci e con Delibera dell'Assemblea Straordinaria l'"Istituto Nazionale Formazione ed Addestramento Professionale" (I.N.F.A.P), già costituito, rinnova il proprio Statuto, in conformità agli originali principi ispiratori ed in esplicita continuità operativa.

L'Associazione assume la seguente denominazione: "Istituto Nazionale Formazione ed Addestramento Professionale Nazionale - Ente del Terzo Settore", in breve denominabile anche come "I.N.F.A.P Nazionale - ETS", la quale subentra, ad ogni effetto e senza soluzione di continuità, nel patrimonio ed in tutti i rapporti attivi e passivi già costituiti ed in atto tra la "Istituto Nazionale Formazione ed Addestramento Professionale" ed i Soggetti terzi pubblici e privati.

Articolo 2

Sede

L'Associazione mantiene la propria sede in Roma; potrà costituire altre sedi su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Articolo 3

Allegato "B"
Dell'atto
Rep. n. 18313
Racc. n. 12396

Oggetto, scopi ed attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di istruzione, formazione, aggiornamento, orientamento ed elevazione professionale e culturale dei cittadini e dei lavoratori, ispirandosi a principi di solidarietà sociale.

In particolare:

- programma, istituisce e gestisce attività, corsi ed iniziative, anche in regime convittuale, di orientamento, istruzione, formazione, qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione professionale, eventualmente anche aderendo a consorzi od associazioni di scopo temporanee, nel quadro di quanto previsto dalla legge n. 845/78 (legge quadro in materia di formazione professionale), e successive modificazioni e dalla normativa regionale di riferimento e da ogni altra normativa vigente in materia.

Tali attività di istruzione e formazione professionale possono riguardare ed essere attuate secondo le tipologie e gli interventi mirati al primo inserimento, al perfezionamento, riqualificazione ed all'orientamento professionale, alla formazione continua, ricorrente e permanente, avere un contenuto teorico, tecnico ed operativo ed essere volte al conseguimento di un titolo di studio o ad una certificazione di livello secondario, universitario e postuniversitario, riguardare cittadini e lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari, residenti o soggiornanti in Italia od all'estero, tirocinanti, lavoro-

ri autonomi, lavoratori apprendisti, assunti con contratto di formazione-lavoro, o personale dipendente, collocato in mobilità o in Cassa Integrazione o sottoposto ad interventi di riconversione, riqualificazione e riorientamento professionale, nonché utilizzato in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con paesi comunitari, extracomunitari ed in via di sviluppo;

- promuove ed organizza in proprio e con il concorso di Soggetti pubblici e privati comunitari, nazionali, regionali e locali iniziative, attività e corsi di cultura generale, corsi di scuola popolare di ogni ordine e grado, corsi complementari per apprendisti, corsi di educazione per adulti, per categorie svantaggiate e disabili;

- promuove ed organizza in proprio e con il concorso di Soggetti pubblici e privati comunitari, nazionali, regionali e locali corsi di aggiornamento professionale rivolti al personale delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, al personale impiegato in ambiti socio sanitari, e giudiziario nei seguenti ambiti trasversali: didattica e metodologie; metodologie e attività laboratoriali;

- promuovere servizi di tutorship e assistenza intensiva alla persona in funzione della collocazione e della ricollocazione professionale nonché servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano per-

sonale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione;

- offrire servizi per l'avviamento a un'iniziativa imprenditoriale e sviluppare progetti afferenti l'autoimprenditorialità;

- innovazione didattica e didattica digitale; didattica per competenze e competenze trasversali; gli apprendimenti e per i seguenti ambiti specifici: educazione alla cultura economica; orientamento e dispersione scolastica; bisogni individuali e sociali dello studente; problemi della valutazione individuale e di sistema; alternanza scuola-lavoro; Inclusione scolastica e sociale; dialogo interculturale e interreligioso; gestione della classe e problematiche relazionali; conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; cittadinanza attiva e legalità; didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.

- promuove studi, conferenze, dibattiti, inchieste e ricerche sull'orientamento e l'istruzione e la formazione professionale dei lavoratori, curando anche la pubblicazione di testi e manuali;

- istituisce ed assegna premi di incoraggiamento e borse di studi, promuove altre forme di assistenza a favore di allievi bisognosi e meritevoli e ne agevola la partecipazione ai corsi e il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione;

- esercita ogni altra funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione, dell'orientamento e della formazione professionale prevista da leggi e da regolamenti, ovvero demandata da amministrazioni, Enti pubblici e privati, comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali;

- istituisce centri studi, ricerche, sperimentazioni e documentazione nei settori dell'agricoltura, artigianato, industria, commercio e dei servizi;

- promuove il trasferimento tecnologico nelle PMI, in collaborazione con l'Università, Enti di Ricerca nazionali ed internazionali, con particolare rilievo per le collaborazioni con Enti promossi dall'U.E., anche in territori non rientranti nell'U.E. stessa;

- assume anche per conto di terzi e di altri Enti l'incarico di programmare, realizzare e collaborare ad attività compatibili con il presente statuto.

Attività verso i Soci e le Strutture aderenti:

- istituisce e gestisce attività, corsi, seminari ed iniziative per la preparazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento tecnico-didattico-amministrativo dei dirigenti, del personale dei formatori e del corpo insegnante dell'Associazione e delle strutture ad essa aderenti.

L'Associazione per realizzare le proprie finalità esercita le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del

D. Lgs 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"):

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2016);

- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e delle persone di cui

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;

Articolo 4

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da privati o società.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai soggetti fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai Soggetti fondatori originari;
- versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli che aderiscono alla Associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- contributi e sovvenzioni della Unione Europea, dello Stato Italiano, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e di ogni qualsiasi Ente pubblico e privato, erogati per le attività svolte dall'Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;

- contributi volontari, oblazioni o lasciti che comunque pervengano all'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nessuno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può, pertanto, richiedere la restituzione o il rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione; il versamento non costituisce titolo o diritto di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto

tra vivi né a causa di morte.

L'esercizio dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5

Organi dell'Associazione

Sono Organi I.N.F.A.P Nazionale - ETS:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti (eventuale);
- Organo di controllo (eventuale).

Gli Organi durano in carica 5 anni e ed i loro componenti possono essere riconfermati senza limitazioni.

Articolo 6

Soci - Ammissione

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci di Diritto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina

degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa, oltre al rappresentante della FNA in qualità di ente promotore. Sono soci Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Possono essere soci dell'Associazione coloro che, dimostrando di avere particolari attitudini e competenze nel campo dell'istruzione professionale, si impegnano a sostenere e valorizzare gli scopi dell'Associazione.

Sono soci di diritto dell' I.N.F.A.P Nazionale - ETS i Presidenti delle INFAP Regionali che siano stati associate per perseguire i medesimi scopi e finalità nella regione in cui hanno sede.

La divisione dei soci nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione, deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione provvede in ordine alle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento; in

assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, essa dovrà essere considerata come respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

I soci possono in qualsiasi momento notificare la loro volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento nei termini previsti dal Consiglio di Amministrazione decade automaticamente, oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipa all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata, tale notifica non deve essere effettuata in caso di esclusione per il mancato pagamento della quota annuale.

Tutte e tre le categorie dei soci sopra elencate possono assumere la carica di "Socio Promotore Volontario". Il Socio Promotore Volontario ha i medesimi diritti e doveri degli altri

soci ma in aggiunta si impegna a svolgere attività di volontariato sociale finalizzato allo sviluppo, al miglioramento e la difesa delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei disoccupati, degli inoccupati, degli stranieri e dei lavoratori. Tale loro impegno volontario non costituisce, in alcun modo, rapporto di lavoro subordinato o autonomo, pertanto non conferisce diritto ad alcun corrispettivo ad eccezione di eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzati.

Il Socio Promotore Volontario viene nominato dal Presidente dell'Associazione Nazionale o proposto dal Presidente Regionale, previa sua preventiva comunicazione di disponibilità a svolgere tale attività. Può comunicare la sua cessazione in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

I Soci Promotori Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso una sede indicata dal Presidente stesso entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire mediante consultazione diretta o richiedendo copia semplice in formato cartaceo/informatico dei documenti previo pagamento di un contributo spese determinato dal Consiglio di Amministra-

zione.

Articolo 7

Assemblea dei Soci

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea:

- deliberare le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari;
- deliberare in seduta straordinaria le modifiche statutarie;
- eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- eleggere il Presidente e gli altri componenti del Collegio dei revisori, stabilendo il relativo compenso;
- approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio relativo all'annualità precedente.

Le convocazioni delle assemblee ordinarie dei soci sono fatte dal Presidente mediante avviso a mezzo e-mail, da inviare almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, indicando il luogo ed ora dell'assemblea stessa, se trattasi di prima o seconda convocazione, e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide:

- in prima convocazione se interviene la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione con qualunque numero di soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza

assoluta dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea, per le modifiche dello Statuto, è valida quando siano presenti i due terzi dei Soci e delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentanti.

Ogni Socio può farsi rappresentare nelle Assemblee con semplice delega scritta. Sono ammesse un massimo di 3 deleghe a persona.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs 117/2017 è previsto statutariamente che l'intervento in assemblea possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei Soci, è costituito:

- da 3 a 11 membri di cui un rappresentante designato dalla FNA e i restanti membri eletti dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione:

- delibera sulle modalità da seguire per l'attuazione dei fini istituzionali dell'Associazione;

- redige il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuali da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

- propone l'acquisto, l'alienazione o la permuta dei beni immobiliari dell'Associazione, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;

- adempie a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi,

dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità;

- delibera circa il regolamento del personale;

- decide sulle domande di adesione dei nuovi soci;

- delibera su commissariamenti, provvedimenti e/o revoche delle sedi Regionali;

- istituisce i dipartimenti territoriali sentito il parere favorevole del Presidente Nazionale.

- nomina e revoca il coordinatore territoriale sentito il parere favorevole del Presidente Nazionale;

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e a scelta, uno o più vice Presidenti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente. In caso di nomina di più vice Presidenti interviene con priorità quello più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni trimestre. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente almeno cinque giorni prima della data di adunanza e con la specificazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, il preavviso, potrà essere ridotto a 2 giorni prima. La metà dei consiglieri in carica può chiedere in qualunque tempo la convocazione straordinaria del Consiglio di Amministrazione indicando gli argomenti che intendono sottoporre a discussione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. In caso di parità, è decisivo il voto del presidente. Per le decisioni relative all'ammissione dei nuovi soci è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs 117/2017 è previsto statutariamente che l'intervento in assemblea possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 9

Il Presidente

Spetta in particolare al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché avanti tutte le autorità amministrative e giudiziarie;
- presiedere il Consiglio di Amministrazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso;
- convocare l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria e straordinaria;
- esprimere il proprio parere vincolante al Consiglio di Amministrazione circa l'istituzione dei Dipartimenti Territoriali e la nomina dei Coordinatori territoriali;
- assumere tutte le iniziative necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

Articolo 10

Il Collegio dei Revisori

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 10-bis

Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui, all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finali-

tà solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 11

Indennità e rimborsi

Al Presidente e - ove nominato - al Vice Presidente dell'Associazione può essere assegnata una indennità su deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto, per ogni riunione, un gettone di presenza nella misura che verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Agli stessi ed ai membri del Collegio dei Revisori può essere concessa un'indennità a titolo di rimborso spese, da stabilirsi con le stesse modalità, qualora risiedono in località diverse da quella ove ha sede l'Associazione, oppure debbano recarsi, nell'interesse dell'Associazione, in località che non sia quella di residenza.

Il Presidente, i Consiglieri e i Soci, forniti di particolare capacità professionali, possono effettuare prestazioni a favore dell'Associazione. Per il Presidente verrà chiesta l'autorizzazione al Presidente del Collegio dei Revisori.

Articolo 12

Associazioni Regionali

Le Associazioni Regionali, in armonia con gli scopi dell'Associazione, hanno il compito di attuare, gestire e coordinare, in sede periferica, l'attività per lo sviluppo della formazione professionale, culturale e civica dei lavoratori.

Le Associazioni Regionali costituite dovranno sottoporre all'approvazione dell'I.N.F.A.P Nazionale -ETS il proprio statuto entro sei mesi dall'adozione del presente statuto da parte dell'Assemblea straordinaria dell'I.N.F.A.P. Nazionale -ETS.

Le Associazioni Regionali svolgono i loro compiti con piena autonomia e responsabilità funzionale, amministrativa e contabile attraverso propri organi e strutture e debbono aderire all' I.N.F.A.P Nazionale -ETS.

In virtù della suddetta autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile le associazioni regionali si configurano quali enti giuridicamente autonomi, dotati di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Di conseguenza le Associazioni Regionali sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse poste in essere, con l'assunzione altresì della qualità di parti nelle relative controversie. L'I.N.F.A.P Nazionale -ETS, quindi, non risponde mai delle obbligazioni contratte dalle Associazioni regionali della stessa, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.

L'I.N.F.A.P Nazionale -ETS, svolge nei confronti delle Associazioni Regionali funzioni di indirizzo, informazione e coordinamento concernenti la programmazione delle attività e funzioni di assistenza tecnica ed operativa. Le Associazioni Regionali provvedono al coordinamento di tutte le attività svolte sul territorio regionale, in armonia con gli scopi dell'Associazione, nonché assicurano gli adempimenti previsti dalla legge n. 40/87 al fine di consentire all' I.N.F.A.P. Nazionale -ETS di poter accedere a tale contributo.

Le Associazioni regionali mantengono la denominazione "I.N.F.A.P." con accanto l'aggiunzione della regione rappresentata. Tale denominazione ed il relativo logo sono marchi di proprietà dell'I.N.F.A.P. Nazionale - ETS, la loro adozione ed utilizzazione sono condizionate alla permanenza dell'adesione all' I.N.F.A.P. Nazionale - ETS.

Il Presidente Regionale territorialmente competente può proporre al Consiglio di amministrazione dell'I.N.F.A.P.- ETS, l'istituzione di un dipartimento territoriale laddove per lo svolgimento delle attività sociali si ritenga utile un presidio costante. Può inoltre proporre la nomina o revoca di un coordinatore territoriale. Tale proposta non assume mai carattere vincolante.

Nelle Regioni ove non sono costituite le Associazioni Regionali di cui al presente articolo, I.N.F.A.P Nazionale -ETS può costituire COMITATI.

Articolo 13

Dipartimenti Territoriali - Coordinatore Territoriale

I Dipartimenti Territoriali vengono istituiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Nazionale previo il parere favorevole del Presidente Nazionale dell'I.N.F.A.P. Nazionale, in quelle province e territori, dove per lo svolgimento delle attività sociali si ritiene utile un presidio costante. Per tali dipartimenti viene nominato un responsabile scelto fra i Soci Promotori Volontari denominato **Coordinatore Territoriale**.

Il **Coordinatore territoriale** è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Nazionale previo il parere favorevole del Presidente Nazionale dell'I.N.F.A.P. Nazionale - ETS. Il Presidente Regionale territorialmente competente sul dipartimento può proporre tale nomina al Consiglio di amministrazione dell'I.N.F.A.P.-ETS, ma la proposta non assume carattere vincolante. La nomina del suddetto Responsabile può essere revocata, insindacabilmente, in ogni momento da parte dell'organo nominante.

- Il **Coordinatore territoriale**, nell'ambito del territorio dello stesso, attua le iniziative ed i programmi organizzativi secondo i principi del presente statuto e le direttive dell'I.N.F.A.P- ETS.

- Il **Coordinatore territoriale**, previa delega del Presidente Nazionale I.N.F.A.P.-ETS può aprire un c.c. bancario e/o postale per la gestione delle risorse del Dipartimento. Tale

c.c. dovrà riportare l'indicazione dell'I.N.F.A.P Nazionale e/o regionale e l'indicazione del dipartimento (Es.: INFAP Regionaledipartimento);

- Il **Coordinatore territoriale** nell'espletamento del presente incarico non può, per nessun motivo, in mancanza di espressa delega, impegnare economicamente l'INFAP Nazionale;

- il suddetto incarico non costituisce, in alcun modo, rapporto di lavoro subordinato o autonomo, può essere assegnata una indennità su deliberazione del Consiglio di Amministrazione di I.N.F.A.P. Nazionale-ETS

- Il **Coordinatore territoriale**, deve predisporre e inviare con cadenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione, un riepilogo di tutte le operazioni attive e passive poste in essere in nome e per conto dell'Associazione Nazionale;

- Il **Coordinatore territoriale** cura i rapporti con gli Enti, nell'ambito del Territorio rappresentato; Programma e organizzazione le attività sociali e i servizi resi sul territorio per conto dell'Associazione Nazionale.

Nei dipartimenti territoriali, i soci promotori volontari in generale e il Coordinatore territoriale, non possono assumere autonomamente iniziative che impegnano l'Associazione Nazionale/regionale. In essi viene svolta operativamente l'attività sociale finalizzata allo sviluppo, al miglioramento e la difesa delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei disoccupati, degli inoccupati, degli

stranieri e dei lavoratori.

Pertanto, nei Dipartimenti Territoriali:

a) si curano i rapporti con gli Enti, nell'ambito del Territorio rappresentato;

b) si programmano e gestiscono le attività sociali e i servizi resi sul territorio per conto dell'Associazione Nazionale o delle Associazioni Regionali di riferimento.

Articolo 14

Revoca di adesione al Nazionale

Le Associazioni Regionali, che svolgono di concerto con l'Associazione Nazionale, le politiche attive e passive del lavoro, l'Istruzione ed i servizi al lavoro, sono soggette a revoca dell'adesione all'I.N.F.A.P Nazionale - ETS, nonché a provvedimenti sanzionatori in caso di trasgressione delle norme del presente statuto o dolo o colpa grave. I.N.F.A.P Nazionale -ETS, si riserva pertanto il diritto di vietare alla sede medesima l'utilizzazione della denominazione e del logo, nonché di agire giudizialmente nei confronti della stessa, al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 15

Bilancio

Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il bilancio relativo all'annualità precedente e la relativa relazione. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative nor-

me di attuazione. Il presente bilancio deve essere sottoposto alla valutazione e all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno. Laddove risultasse richiesto da apposite normative di settore il bilancio in parola dovrà intendersi composto anche dal bilancio Preventivo per l'anno in corso.

Articolo 16

Bilancio sociale

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Esso è redatto nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 17

Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate co-

munque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 18

Convenzioni e Personale dipendente

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Associazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 19

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 20

Devoluzione del patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento, delibera altresì, sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

DISPOSIZIONI ED ORGANISMI TRANSITORI

Articolo 21

Le Associazioni Regionali costituite dovranno sottoporre all'approvazione dell'"I.N.F.A.P. Nazionale - ETS" il proprio statuto entro sei mesi dall'adozione del presente statuto da parte dell'Assemblea straordinaria dell'"I.N.F.A.P. Nazionale - ETS".

Le Associazioni Regionali, in armonia con gli scopi dell'Associazione, hanno il compito di attuare, gestire e coordinare, in sede periferica, l'attività per lo sviluppo della formazione professionale, culturale e civica dei lavoratori.

I componenti dei Comitati durano in carica fino alla costituzione delle Associazioni Regionali.

Articolo 22

In fase costitutiva il Comitato regionale è promosso da tre soci dell'associazione Nazionale nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'"I.N.F.A.P. Nazionale ETS". Il Comitato Regionale elegge nel suo seno il Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché avanti tutte le autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito della Regione. I componenti dei Comitati durano in carica fino alla costituzione delle Associazioni Regionali. Entro sei mesi dall'insediamento il Comitato deve costituire l'Associazione Regionale che dovrà aderire all'Associazione Nazionale.

NORMA DI RINVIO

Articolo 23

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore ed in particolare la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Firmato: NESCI Ilenia Rosa

Claudio CIAFFI Notaio Sigillo

Certifico io sottoscritto, Dott. Claudio Ciaffi, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente **copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti** con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89.

Firmato digitalmente
Claudio Ciaffi Notaio